

# SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1295)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato, in un testo unificato, dalla 6<sup>a</sup> Commissione permanente (Finanze e Tesoro) della Camera dei deputati nella seduta del 16 novembre 1960 (V. Stampati nn. 454 e 583)*

d'iniziativa dei deputati GRIFONE, GOMEZ D'AJALA, CALASSO, MARICONDA, FALLETTRA, FERRARI Francesco, COMPAGNONI, PINO, MAGNO, TOGNONI, BARDINI, CAPONI, MONASTERIO, GIORGI, AMICONI, RAFFAELLI e ROMEO (454); e dei deputati VETRONE, CODACCI PISANELLI, BONOMI, SCARASCIA, TRUZZI, TROISI, BUCCIARELLI DUCCI, MARENGHI, NEGRARI, ARMANI, FRANCESCHINI, BERSANI, CIBOTTO, BARBI, REPOSSI, DE MARZI Fernando, PUGLIESE, BALDI, HELFER, SANGALLI, GRAZIOSI, SCHIAVON, SODANO, STELLA, BOLLA, SEMERARO, VIALE, PREARO, BOIDI, AIMI, GERBINO, FRANZO, PUCCI Ernesto, TANTALO, SORGI, ZUGNO, IOZZELLI, FERRARA Domenico, MERENDA, COTELLESA, SCHIRATTI, DE LEONARDIS, MONTE e SEDATI (583)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA  
IL 22 NOVEMBRE 1960

### Nuova disciplina della perizia dei tabacchi greggi

#### DISEGNO DI LEGGE

##### Art. 1.

L'articolo 4 del regio decreto-legge 30 novembre 1933, n. 2435, convertito in legge 20 dicembre 1934, n. 2298, modificato con la legge 22 maggio 1939, n. 765 e, con il decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 404, è sostituito dal seguente:

« L'apprezzamento dei tabacchi secchi allo stato sciolto consegnati dai coltivatori ai

concessionari speciali, salvo che tra le parti sia stata direttamente raggiunta l'intesa sul prezzo da attribuire al prodotto, sarà effettuato obbligatoriamente da 2 periti di fiducia, designati rispettivamente dal concessionario e dal titolare della coltivazione. I periti dovranno essere scelti tra coloro che per legge ne siano abilitati.

L'accordo sulla stima raggiunto dai due periti vincola le parti le quali sono tenute a sottoscrivere il verbale di perizia.

Nel caso di disaccordo tra i due periti, la partita di tabacco oggetto di controversia, sarà depositata in locale dichiarato idoneo

dalla competente Direzione compartimentale per le coltivazioni tabacchi a termini dell'articolo 4 del regio decreto 25 gennaio 1940, n. 107, e sottoposta alla valutazione di una Commissione composta dagli anzidetti periti delle parti e di un presidente, scelto dal direttore compartimentale per le coltivazioni tabacchi competente per territorio in un elenco di funzionari tecnici all'uopo designati dalla Direzione generale dei monopoli di Stato o negli Albi professionali dei dottori agronomi e periti agrari.

Disimpegna le funzioni di segretario, senza diritto al voto, un dipendente della Direzione compartimentale per le coltivazioni tabacchi.

La Commissione decide inappellabilmente a maggioranza di voti con effetto vincolativo per le parti.

La convocazione della Commissione deve essere richiesta da una delle parti, o da entrambe, nel termine perentorio di 2 giorni dalla data di non concordata perizia al direttore del compartimento per le coltivazioni tabacchi competente per territorio, il quale, nei tre giorni successivi alla richiesta, provvederà alla designazione del presidente della Commissione e fisserà la data di convocazione della Commissione, che dovrà riunirsi nel termine massimo di 5 giorni dalla designazione del presidente della Commissione da parte del direttore del compartimento per le coltivazioni tabacchi competente per territorio ».

#### Art. 2.

Con decreto del Ministro delle finanze saranno emanate le norme regolamentari relative al funzionamento ed alla procedura delle Commissioni previste con l'articolo 1 della presente legge.

#### Art. 3.

L'articolo 67 del regolamento per la coltivazione indigena del tabacco, approvato con regio decreto 12 ottobre 1924, n. 1590, e successive modificazioni, viene modificato come segue:

« Ultimata la perizia, quando il direttore del Compartimento, od il concessionario, o chi per essi, reclami sull'applicazione delle tare, il presidente della Commissione fa eseguire immediatamente opportuni scandagli sul materiale da esso prelevato sulla partita e, per quel che riguarda l'umidità, dispone l'esecuzione di saggi con gli appositi apparecchi in dotazione dell'Agenzia, su foglio la cui umidità rappresenti quella media della partita.

Su tale base viene applicata la tara definitiva, in cui la deduzione percentuale per umidità eccedente quella normale è in relazione all'umidità assoluta riscontrata, ed a quella normale tollerata.

La tabella allegata al presente regolamento esemplifica il modo di calcolare la tara per l'umidità ».

#### Art. 4.

Gli articoli 68, 69, 70 e 89 del regolamento per la coltivazione indigena del tabacco, approvato col regio decreto 12 ottobre 1924, n. 1590, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti articoli:

*Art. 68.* — « Nel caso di ricorso la partita è provvisoriamente depositata in un locale dell'Agenzia, la cui porta è chiusa con due differenti serrature, le chiavi delle quali sono tenute: una dal presidente della Commissione di perizia, e l'altra dal dirigente dell'Agenzia.

Almeno un mese prima dell'inizio dei ricevimenti presso le Agenzie, il Ministro delle finanze nomina con proprio decreto, per ciascuna campagna e per ogni Direzione compartimentale, una Commissione compartimentale per l'esame dei ricorsi.

La Commissione di cui al comma precedente è composta da due funzionari tecnici dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, uno dei quali la presiede e da un tecnico, iscritto nell'Albo professionale dei dottori agronomi o dei periti agrari, in rappresentanza dei concessionari di manifesto, designato dal Ministro dell'agricoltura, su terne di nominativi proposte dalle Organizzazioni specifiche tecnico-economiche di categoria, a carattere nazionale, dei tabacchicoltori.

Le mansioni di segretario sono esercitate da un impiegato della carriera di concetto, o esecutiva, dell'Amministrazione dei monopoli di Stato.

Per ogni componente effettivo, compreso il segretario, è nominato un supplente.

La Commissione delibera ad unanimità di voti e le deliberazioni sono valide anche se sono presenti due membri effettivi o supplenti, sempre che prima di iniziare la perizia il presidente od il concessionario, o chi ne fa le veci, abbiano espresso il loro assenso alla perizia stessa.

Il concessionario, il coltivatore ed un delegato dell'Amministrazione hanno facoltà di assistere alle riunioni della commissione e di esporre alla Commissione stessa, prima che sia iniziata la perizia, le proprie osservazioni. A tal fine il concessionario ed il coltivatore devono essere invitati in tempo utile.

Qualora non si raggiungesse la unanimità dei voti, oppure il Direttore compartimentale e il concessionario non credessero di accettare il risultato della perizia, la decisione — previa richiesta da presentarsi entro il termine di 3 giorni dalla parte interessata — è rimessa alla Commissione centrale di cui al successivo articolo 69.

Ai componenti la Commissione compartimentale spettano i compensi previsti dalle disposizioni in materia. Al tecnico componente la Commissione in rappresentanza dei concessionari di manifesto (effettivo o supplente) compete, per le partite da lui periziate, una indennità — che è a carico del concessionario ricorrente — da stabilirsi nel decreto di nomina delle Commissioni di cui al primo capoverso del presente articolo ».

*Art. 69.* — « Le decisioni dei ricorsi dei concessionari di manifesto alla Commissione compartimentale per non raggiunta unanimità di voti della Commissione stessa e l'esame dei ricorsi di cui al penultimo comma dell'articolo 68, sono rimesse ad una Commissione centrale nominata per ciascuna campagna dal Ministro delle finanze con proprio decreto.

La Commissione decide inappellabilmente ed è composta da non più di 3 funzionari della carriera direttiva tecnica dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con qua-

lifica non inferiore a quella di vice direttore di stabilimento di 2<sup>a</sup> classe. Le mansioni di segretario sono esercitate da un impiegato della carriera di concetto, o esecutiva della stessa Amministrazione.

La Commissione centrale decide a maggioranza di voti in base all'esame dei campioni della partita, prelevati in parti eguali per ciascun cumulo, sotto il controllo del direttore del Compartimento, o chi ne fa le veci, dalla Commissione di cui al precedente articolo 68.

A seguito della comunicazione della decisione della Commissione compartimentale, il concessionario ha facoltà di esportare la partita oggetto del ricorso, ed eguale facoltà può esercitare a seguito della comunicazione della decisione della Commissione centrale.

La partita da esportare deve essere trasportata a cura del concessionario, entro il termine di 15 giorni dalla comunicazione della decisione e con l'osservanza delle prescrizioni regolamentari, in un magazzino generale.

Qualora il concessionario non provveda al trasporto della partita nei modi e nel termine di cui al precedente comma, la partita stessa viene introdotta nei magazzini dell'Agenzia, e liquidata al prezzo stabilito dalla Commissione compartimentale o, in caso di ricorso avverso la decisione di questa ultima, al prezzo stabilito dalla Commissione centrale ».

*Art. 70.* — « La polizia della sala delle adunanze della Commissione compartimentale è esercitata dal direttore del Compartimento, che può allontanare coloro che infrangono le disposizioni del presente regolamento ».

*Art. 89.* — « La perizia ha luogo dopo che siano trascorsi cinque mesi dal giorno in cui è stato ultimato il condizionamento in colli di tutto il prodotto e, di regola, non prima del mese di settembre dell'anno successivo a quello di coltivazione.

L'Amministrazione può disporre che la perizia sia effettuata sull'intero prodotto o su campioni di esso, in suoi magazzini od uffici ovvero nel Magazzino generale del concessionario.

I campioni estratti, identificati da appositi cartellini firmati dall'agente dell'Amministrazione e dal concessionario, sono inviati alla Commissione di perizia a cura e spese di questo ultimo.

Le norme di campionamento e per la perizia sono stabilite con la domanda definitiva di concessione speciale, di cui al precedente articolo 85.

Le Commissioni di perizia per il prodotto ottenuto in ciascuna campagna sono nominate con decreto del Ministro delle finanze e sono costituite da:

a) un funzionario tecnico della carriera direttiva del servizio delle coltivazioni dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, che la presiede;

b) un funzionario tecnico della carriera direttiva o di concetto della stessa Amministrazione, in attività di servizio o in quiescenza;

c) un tecnico iscritto all'Albo professionale dei dottori agronomi, ovvero ex funzionario tecnico della carriera direttiva dell'Amministrazione stessa, collocato a riposo, scelto tra quelli designati, in numero di almeno tre, dalle associazioni specifiche di categoria dei concessionari speciali, a carattere nazionale.

Le mansioni di segretario sono esercitate da un impiegato dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Per ogni componente effettivo, compreso il segretario, è nominato un supplente.

La Commissione delibera ad unanimità di voti e le deliberazioni sono valide anche se sono presenti due membri, effettivi o supplenti, semprechè prima di iniziare la perizia il presidente ed il concessionario o chi ne fa le veci abbiano espresso il loro assenso allo svolgimento della perizia stessa.

Alla seduta ha diritto di assistere il concessionario e dal relativo verbale deve constare se egli accetta il risultato della perizia.

Qualora non sia raggiunta l'unanimità dei voti, o il concessionario non accetti il risultato della perizia, la decisione è rimessa alla Commissione superiore di perizia, nominata con decreto del Ministro delle finanze e composta da non più di 3 funzionari della carrie-

ra direttiva tecnica dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con la qualifica non inferiore a quella di ispettore superiore tecnico, in attività di servizio o in quiescenza. La presidenza della Commissione sarà affidata ad un funzionario proveniente dal servizio tecnico delle coltivazioni. Le mansioni di segretario sono esercitate da un impiegato della carriera di concetto o esecutiva della stessa Amministrazione.

La Commissione superiore effettua la perizia sui campioni già esaminati dalla Commissione di perizia e ove il presidente lo richieda, su altri campioni prelevati dagli stessi colli.

Il concessionario ha diritto di assistere alla seduta della Commissione superiore e nel relativo verbale viene fatto constare se egli accetta il risultato della perizia.

Il concessionario può riservarsi di comunicare all'Amministrazione la propria accettazione entro due mesi dalla data della perizia effettuata dalla Commissione superiore.

Ove la comunicazione non fosse effettuata entro detto termine, il prodotto oggetto della perizia è considerato destinato all'esportazione in base alle disposizioni di cui al successivo articolo 91.

In relazione all'entità del prodotto da periziare, possono essere nominate più Commissioni di perizia e Commissioni superiori di perizia.

Ai funzionari componenti la Commissione di perizia e la Commissione superiore di perizia spettano i compensi previsti dalle disposizioni in materia.

Agli ex funzionari è corrisposto, in aggiunta ai compensi di cui al precedente comma, un compenso da stabilirsi con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro.

Il compenso dovuto ai membri nominati su designazione delle Associazioni di categoria dei concessionari è a carico del concessionario e dell'associazione che ha effettuato la designazione ».

#### Art. 5.

Per le questioni riguardanti la tabacchicoltura la Commissione tecnica che potrà es-

sere consultata dal Consiglio di amministrazione è costituita: dal consigliere di Stato facente parte del Consiglio di amministrazione che la presiede; dal direttore centrale per i Servizi delle coltivazioni tabacchi; dal direttore centrale per i Servizi delle manifatture; dal capo dell'Ufficio esportazioni dell'Amministrazione dei monopoli di Stato; da un rappresentante dei titolari di concessioni speciali e da un rappresentante dei coltivatori di tabacco, designati dalle rispettive Organizzazioni specifiche di categoria a carattere nazionale dei concessionari e dei coltivatori di tabacco.

Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un funzionario appartenente all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

I componenti la Commissione sono nominati dal Ministro delle finanze, durano in carica un triennio e possono essere ricon-

fermati. Per la funzione espletata, non hanno diritto a retribuzioni di sorta.

#### Art. 6.

I crediti dei coltivatori per il tabacco dagli stessi consegnato alle concessioni speciali godono di privilegio speciale sopra i beni mobili che servono all'esercizio della concessione.

Il privilegio indicato dal comma precedente prende grado dopo i privilegi indicati dall'articolo 2778 del Codice civile.

#### Art. 7.

Ogni disposizione contraria alla presente legge è abrogata.